

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DELL'ENTE-IMPUTATO.

A PROPOSITO DEL DIRITTO VIVENTE STABILMENTE
INSTABILE

Andrea Marino



Due decisioni prese a distanza di pochi giorni l'una dall'altra riaccendono il dibattito su una questione fortemente controversa del “mondo 231/2001”, riguardante l'ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato in un processo penale.

Protagonisti, ancora una volta, i giudici di merito.

Da un lato il Tribunale di Lecce e l'ordinanza del 29 gennaio 2021 con cui la seconda sezione penale ha accolto la costituzione di parte civile, tra gli altri, della Regione Puglia, di otto comuni salentini e di varie associazioni nel processo che vede imputata la società Trans Adriatic Pipeline (TAP) e i suoi vertici; dall'altro, il Giudice dell'udienza preliminare di Milano, che con l'ordinanza del 2 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibili le pretese risarcitorie avanzate nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. – società del Gruppo Ferrovie dello Stato – imputata nel processo sul disastro ferroviario di Pioltello.

Le due ordinanze appaiono speculari per questioni giuridiche trattate, ma giungono ad esiti diametralmente opposti.

Da un lato, il Gup di Milano ha ritenuto incompatibile l'istituto di cui all'art. 74 c.p.p. con la disciplina sulla responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamando a sostegno della propria decisione l'orientamento giurisprudenziale – ad oggi maggioritario – ispirato dalla sentenza n. 2551 del 22 gennaio 2011.

Dall'altro, il Tribunale di Lecce, richiamando la medesima pronuncia, ha espresso un giudizio di segno opposto, sottolineando come dalla colpa d'organizzazione possa derivare un danno risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p. per una responsabilità propria e diretta dell'ente.

In entrambe le ordinanze appare l'ombra, sullo sfondo, della *vexata quaestio* relativa alla natura giuridica della responsabilità dell'ente. L'individuazione

dell'etichetta da attribuire alla responsabilità delle persone giuridiche rappresenta senza dubbio la madre di tutte le questioni nel “mondo 231”.

Come noto, la problematica involge la qualificazione di questa responsabilità e, più del dettaglio, se essa nasca dalla violazione di un illecito amministrativo o penale o se, per ciò che riguarda i “crimini” dell'ente venga a configurarsi un nuovo tipo di illecito, diverso e aggiuntivo rispetto a quelli tradizionali.

Pur senza addentrarsi nei dettagli della *querelle*, giova sottolineare che essa comporta delle ricadute processuali di assoluto rilievo, anche con riferimento alla tematica in esame.

Invero l'orientamento giurisprudenziale restrittivo, che non ammette la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente, ha inteso valorizzare proprio la dicitura “responsabilità amministrativa dell'ente”, così definita dalla rubrica del D.lgs. 231/2001. Da ciò discende che le pretese risarcitorie del danneggiato dal reato potranno essere soddisfatte, all'interno del processo penale, attraverso il meccanismo di cui all'art. 83 c.p.p. con la chiamata del responsabile civile (questa la strada delineata da Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2251).

Di contro l'indirizzo giurisprudenziale, che aderisce ad un'interpretazione estensiva delle disposizioni sul processo *de societate*, osserva come la natura sostanzialmente penale nell'illecito commesso dall'ente giustifichi la possibilità per il danneggiato di rivalersi direttamente nei confronti della persona giuridica imputata (in tal senso si veda Trib. Milano, 9 luglio 2009, in *Cass. pen.*, 2010, p. 768).

Sul punto è appena il caso di evidenziare che il dibattito circa la natura giuridica della responsabilità delle società sembrava aver trovato una conclusione con la sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 38343 del 2014, meglio nota come “sentenza ThyssenKrupp”.

La Corte di cassazione nel suo più ampio consesso aveva qualificato il reato commesso dall'ente come una categoria ibrida di illecito amministrativo-penale, un *tertium genus* contestabile allorquando, nello svolgimento dell'attività di impresa, risulti possibile accertare dei *deficit* organizzativi e, più precisamente, una colpa di organizzazione.

Tale arresto avrebbe dovuto risolvere “a cascata” le questioni sostanziali e processuali che dipendevano da tale risoluzione. Tuttavia la pronuncia non ha sortito l'effetto sperato, ma ha di fatto convogliato l'attenzione verso l'altro argomento di frizione per l'ingresso della parte privata nel processo penale contro l'ente,

rappresentato dall'assenza nel D.lgs. 231/2001 di ogni riferimento alla disciplina processuale della parte civile.

Sull'interpretazione di questo silenzio si è registrato – e si registra tutt'ora – un contrasto dialettico tra chi ha inteso definirla una precisa scelta legislativa (sulla scorta del brocardo latino *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*) e chi, invece, ha valorizzato ed elevato a norme cardine del sistema “231” quelle disposizioni di rinvio al diritto penale sostanziale e processuale – gli artt. 34 e 35 – che integrerebbero le disposizioni processuali riferibili all'imputato non espressamente richiamate dal D.lgs. 231/2001.

Sulla scorta di questi principali argomenti si sono sviluppati i nodi interpretativi circa l'ammissibilità della parte civile.

A tal proposito, giova citare – in aggiunta a quelle in commento – le decisioni del 4 ottobre 2016 e del 7 maggio 2019 con cui la Corte d'Assise di Taranto, prima, e il Tribunale di Trani, poi, hanno ammesso le parti civili nei processi “*Ambiente Svenduto*” sul caso “Ilva” e sulla strage ferroviaria Andria-Corato.

In quelle occasioni i giudici di merito avevano osservato come l'assenza di una specifica disposizione all'interno della normativa “231” non rilevi ai fini della costituzione *ex art. 74 c.p.p.*

Secondo i giudici pugliesi – le cui motivazioni vengono riprese dal Tribunale di Lecce nell'ordinanza in commento – il silenzio serbato dal legislatore del 2001 non dovrebbe intendersi come una scelta consapevole, volta a limitare le prerogative processuali del danneggiato dal reato, ma andrebbe riletto sulla scorta di un argomento speculare: quando il D.lgs. 231/2001 ha operato il rinvio alle norme del codice di rito penale per il tramite degli artt. 34 e 35, non ha espressamente escluso il richiamo alle disposizioni riguardanti la costituzione di parte civile.

La Sezione unica penale di Trani in particolare – fautore della tesi “aperturista” – aveva osservato che quando ha voluto, il legislatore ha delimitato ed escluso il rinvio a determinate disposizioni del codice di procedura penale (con riferimento alla speciale disciplina del processo penale minorile, in cui all'art. 10 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 è stata espressamente esclusa la possibilità per il danneggiato di esercitare l'azione civile nel processo *de quo*).

Le vicende giudiziarie ora richiamate, alla luce della risonanza mediatica e degli interessi coinvolti, avevano già rimesso in discussione gli approdi interpretativi faticosamente raggiunti dalla Suprema Corte nella summenzionata sentenza del 22 gennaio 2011.

Infatti, anche se tale pronuncia rappresenta un precedente particolarmente significativo – dal momento che risulta essere l’occasione più recente in cui si è espressa la giurisprudenza di legittimità sull’argomento – la giurisprudenza di merito non appare conformarsi ai principi espressi dalla Suprema Corte.

Infatti, benché la tesi maggioritaria sembri propendere sull’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, continuano a registrarsi – come si è appena visto – decisioni ondivaghe, risultato di un’incertezza interpretativa che appare insuperabile.

Ed anche le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-79/11 del 12 luglio 2012 e della Corte Costituzionale del 2014 non sembrano offrire spunti determinanti per superare l’*impasse*.

L’organo sovranazionale era stato interpellato in via pregiudiziale dal Tribunale di Firenze sulla conformità della normativa italiana di cui al D.lgs. 231/2001 e le norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale.

In risposta a tale quesito la Corte si era limitata a sottolineare che l’assenza di un’espressa disposizione concernente la possibilità per la vittima del reato di richiedere i danni direttamente alla persona giuridica non si poneva in conflitto con la Decisione quadro del Consiglio europeo 15 marzo 2001, 2001/220/GAI ed in particolare con l’art. 9, paragrafo 1, che afferma: «*Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento*».

Anche il precedente della Corte Costituzionale non sembra fugare i dubbi, dal momento che con la decisione del 18 luglio 2014, n. 218, aveva dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze rispetto all’art 83 c.p.p. e al D.Lgs. 231/2001 nella parte in cui :«*non prevedono espressamente e non permettono che le persone offese e vittime del reato non possano chiedere direttamente alle persone giuridiche ed agli enti il risarcimento in via civile e nel processo penale nei loro confronti dei danni subiti e di cui le stesse persone giuridiche e gli enti siano chiamati a rispondere per il comportamento dei loro dipendenti*».

In breve, la questione interpretativa non è affatto chiusa, anzi sembra riaprirsi con esiti al momento non prevedibili, segno della difficoltà del diritto vivente a offrire letture stabili, in grado di compensare la laconicità del legislatore.